CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO E L'ESERCIZIO DELLA DELEGA DI FUNZIONI Al COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI

TRA

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

E

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI LOMBARDIA

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*" e, in particolare, l'art. 1, comma 13, che disciplina i Comitati regionali per le comunicazioni, funzionalmente organi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito "Autorità") per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTO l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, che inserisce la competenza legislativa in materia di "*ordinamento delle comunicazioni*" tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regione;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*" (di seguito, TUSMA);

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Indirizzi generali relativi ai Corecom*";

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante "*Regolamento per la definizione delle materie delegabili ai Corecom*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come da ultimo modificata dalla delibera n. 434/22/CONS e, in particolare, l'articolo 9, comma 2, lettera q),

secondo cui il Segretariato Generale cura i rapporti con i Comitati regionali delle comunicazioni e svolge tutte le attività necessarie per la verifica del rispetto dell'Accordo quadro e delle connesse Convenzioni, verificando l'efficacia e l'efficienza dell'esercizio delle funzioni ad essi delegate;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20 e s.m.i, recante "*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM)*";

VISTO l'Accordo Quadro tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

CONSIDERATO che i CO.RE.COM. si attengono nell'esercizio delle deleghe conferite alle linee guida e ai manuali di procedure operative definiti dall'Autorità;

VISTO, in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4, dell'*Accordo Quadro 2023*;

VISTA la nota del 22 dicembre 2022, con cui l'Ufficio Corecom e coordinamento ispettivo dell'Autorità ha richiesto al CO.RE.COM di trasmettere una relazione che illustrasse la dotazione organica del personale assegnato alla struttura di supporto e le soluzioni organizzative adottate per l'efficiente gestione delle deleghe;

VISTA la nota del 20 gennaio 2023, con cui il CO.RE.COM ha trasmesso la suddetta relazione;

CONSIDERATO che, in base agli elementi acquisiti relativi all'adeguatezza della struttura organica del CO.RE.COM., anche tenuto conto dei carichi di lavoro pregressi, non sussistono condizioni ostative al conferimento delle deleghe;

RITENUTO, pertanto, alla luce dell'*Accordo Quadro 2023* di procedere alla stipula di una nuova Convenzione concernente il conferimento e l'esercizio della delega di funzioni al CO.RE.COM. Lombardia;

SI CONVIENE

Articolo 1
(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte sostanziale e integrante della presente Convenzione.

Articolo 2
(Oggetto della Convenzione)

l. La presente Convenzione disciplina il rapporto tra l'Autorità e il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, (di seguito "CO.RE.COM."), per il conferimento e l'esercizio della delega delle funzioni in ambito regionale nelle materie di cui al successivo articolo 5.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal CO.RE.COM. nel rispetto dei principi, dei criteri direttivi e delle modalità attuative stabiliti dall'Autorità, anche attraverso linee guida e atti di indirizzo.

Articolo 3
(Durata della Convenzione)

l. La presente Convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Articolo 4
(Strutture dedicate)

1. L'Autorità, nell'esercizio delle sue funzioni e nello svolgimento delle attività di coordinamento di propria competenza relative alla presente Convenzione, opera tramite un'apposita struttura individuata dalle disposizioni relative all'organizzazione interna.

2. Il CO.RE.COM., nello svolgimento delle attività per l'esercizio delle deleghe, opera tramite una struttura dedicata, all'uopo specificamente individuata all'interno dell'organizzazione regionale e nel rispetto dell'autonomia della stessa, così da assicurare l'adeguato svolgimento delle attività oggetto delle deleghe.

Articolo 5
(Funzioni delegate)

l. L'Autorità delega al CO.RE.COM. l'esercizio delle funzioni di seguito indicate:

a) tutela e garanzia dell'utenza, con particolare riferimento ai minori, attraverso iniziative di educazione all'utilizzo dei media decentrate sul territorio nazionale da svolgersi nell'ambito delle attività di alfabetizzazione mediatica e digitale promosse dall'Autorità, anche in raccordo con altre istituzioni nazionali, tenendo conto delle

attività di *media education* promosse dagli stessi CO.RE.COM nell'ambito di funzioni proprie previste dalle rispettive leggi regionali;

b) esercizio del diritto di rettifica con riferimento al settore radiotelevisivo locale, relativamente alle funzioni istruttorie e decisorie in applicazione dell'articolo 35 del TUSMA;

c) vigilanza sul rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa diffusi in ambito locale;

d) svolgimento del tentativo di conciliazione, limitatamente alle controversie tra enti gestori del servizio di comunicazioni elettroniche e utenti, e assunzione dei provvedimenti temporanei ai sensi degli artt. 3 e ss. del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi", di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i.;

e) definizione delle controversie indicate all'articolo 14 del "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche o fornitori di servizi di media audiovisivi", di cui alla delibera n. 203/18/CONS e s.m.i., a esclusione di quelle concernenti operatori o utenti di altri Stati dell'Unione Europea di cui all'art. 25, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche e di quelle di cui all'art. 22, comma 1, del Regolamento di procedura. Ai fini del conferimento di tale delega, ciascun CO.RE.COM., nell'ambito della propria organizzazione interna, deve garantire la separazione tra la funzione di conciliazione e quella di definizione della controversia e, nell'ambito di questa, tra competenze istruttorie e decisorie. Al procedimento per la definizione delle controversie si applicano, in quanto compatibili, le norme del citato Regolamento;

f) vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità;

g) gestione delle posizioni degli operatori nell'ambito del Registro degli Operatori di Comunicazione secondo le linee guida fissate dall'Autorità e sotto il coordinamento della medesima. La delega comprende lo svolgimento, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, dei procedimenti di iscrizione e gli aggiornamenti delle posizioni all'interno del Registro nonché il rilascio delle certificazioni attestanti la regolare iscrizione.

2. L'attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura, secondo le disposizioni normative e le modalità contenute nelle linee guida e negli indirizzi stabiliti dall'Autorità con apposito manuale di procedure operative.

Articolo 6
(Programma di attività)

l. Con riferimento all'esercizio delle funzioni delegate, il CO.RE.COM. predispone il programma annuale delle attività, da redigere secondo il modello individuato d'intesa con l'Autorità e da trasmettere alla medesima entro il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 7
(Risorse finanziarie)

l. Per lo svolgimento delle attività relative all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, l'Autorità assegna al CO.RE.COM. un contributo il cui importo è calcolato secondo lo la Tabella allegata alla citata delibera n. 427/22/CONS, in base alle funzioni delegate effettivamente svolte e al raggiungimento degli obiettivi di efficienza ivi indicati. L'onere relativo al contributo grava sul capitolo 1.03.1026.0 del Bilancio a partire dall'esercizio 2023. L'importo annuo massimo viene impegnato all'inizio dell'anno di competenza e liquidato secondo le modalità di cui al comma 2.

2. Ogni anno, a titolo di acconto, nel mese di giugno dell'anno di competenza, viene liquidato un importo corrispondente alla somma delle seguenti quote contributo di cui alla Tabella allegata alla delibera n. 427/22/CONS: "quota fissa", "quota popolazione", "quota superficie". Il saldo del contributo spettante al CO.RE.COM., ad eccezione della "quota efficienza definizioni", è liquidato entro il mese di aprile dell'anno successivo, in base a quanto indicato nella relazione e nella rendicontazione di cui al successivo art. 10, previa attestazione dell'Ufficio CO.RE.COM. e coordinamento ispettivo dell'Autorità e fatta salva la necessità di un supplemento di istruttoria. Come indicato nella Tabella allegata alla delibera n. 427/22/CONS, la liquidazione della "quota efficienza definizioni" avviene entro il 31 luglio dell'anno successivo.

Articolo 8
(Collaborazione in settori di interesse comune)

l. L'Autorità e il CO.RE.COM., ferme restando le rispettive sfere di competenza, possono disciplinare, con appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, gli strumenti e le modalità di attuazione di interventi e iniziative di collaborazione in settori di interesse comune.

2. Nell'ambito delle funzioni delegate, l'Autorità può avvalersi del CO.RE.COM. per le attività di supporto alle iniziative sul territorio, quali indagini conoscitive, ricerche di settore, divulgazione e promozione di progetti regionali, nazionali ed europei.

Articolo 9
(Formazione e aggiornamento del personale)

l. L'Autorità, al fine di favorire una maggiore conoscenza delle questioni relative alle funzioni e alle materie delegate al CO.RE.COM., promuove attività di formazione e di aggiornamento, mediante l'espletamento di corsi, seminari, *workshop* e convegni.

Articolo 10
(Relazione annuale)

1. Il CO.RE.COM. predispone una relazione annuale adeguatamente documentata sull'attività svolta in base al programma di cui all'art. 6 e sulla realizzazione degli obiettivi connessi all'esercizio delle funzioni delegate, da inviare all'Autorità entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, unitamente allo schema di rendicontazione delle attività.

2. L'Autorità svolge verifiche sulle attività delegate al CO.RE.COM. anche mediante richieste di dati e di documentazione utile.

Articolo 11
(Principio di leale collaborazione)

1. Le parti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle funzioni delegate, si impegnano all'attuazione della Convenzione nel rispetto del principio di leale collaborazione.

Articolo 12
(Inadempimento, poteri sostitutivi e revoca delle funzioni)

1. In caso di accertato inadempimento, anche parziale, nell'esercizio delle funzioni delegate, da parte del CO.RE.COM, l'Autorità assegna un termine per adempiere, decorso inutilmente il quale assume tutte le determinazioni necessarie al fine di esercitare i poteri sostitutivi.

2. Ove, anche a seguito dell'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 2, non risultino comunque utilmente esercitabili su base territoriale le funzioni delegate, in relazione alla gravità e alla durata dell'inadempimento, l'Autorità dispone la revoca, anche parziale, della delega delle relative funzioni e stabilisce il termine a far data dal quale viene revocato il contributo per le attività delegate non debitamente assolte.

3. Qualora, a fronte della cessazione delle funzioni del Consiglio regionale, per scadenza del mandato o per altra ragione, la Regione Lombardia non provveda alla costituzione del nuovo Comitato nel termine di 45 giorni decorrente dalla predetta cessazione, l'Autorità esercita le funzioni delegate sino all'insediamento del nuovo Comitato. In ogni caso la Regione/Consiglio regionale è tenuta/o a svolgere i relativi adempimenti propedeutici con diligenza e tempestività.

4. Nei giudizi relativi a provvedimenti adottati dal CO.RE.COM. nell'esercizio delle funzioni delegate, la costituzione in giudizio è effettuata dall'Autorità per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, in quanto titolare del potere delegato. Il CO.RE.COM. trasmette senza indugio all'Autorità una dettagliata relazione sull'attività svolta unitamente alla connessa documentazione, al fine di consentire la tempestiva costituzione in giudizio e di assicurare una adeguata difesa. In caso di sistematico ritardo o di colpevole inadempimento nella trasmissione dei fascicoli, l'Autorità – valutata tale condotta – potrà disporre la revoca della delega delle funzioni relative agli atti oggetto di giudizio.

Articolo 13
(Aggiornamento, modifica e integrazione della Convenzione)

l. La presente Convenzione può essere modificata, integrata o aggiornata, in relazione a sopravvenute modifiche del quadro normativo e ai risultati delle verifiche sull'attività svolta, provvedendo alla conseguente quantificazione annuale delle risorse finanziarie.

La presente Convenzione è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni	Il Presidente del Consiglio regionale Lombardia	Il Presidente della Regione Lombardia	Il Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni
Giacomo Lasorella	Alessandro Fermi		Marianna Sala
Giacomo Lasorella AGCOM 14.02.2023 11:12:44 GMT+01:00	Firmato da: ALESSANDRO FERMI Codice fiscale: FRMLSN74S11C933V Valido da: 18-01-2022 16:46:21 a: 18-01-2025 01:00:00 Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT Riferimento temporale 'SigningTime': 20-02-2023 15:20:20 Motivo: Approvo il documento	Firmato da: ATTILIO FONTANA Riferimento temporale 'SigningTime': 17-02-2023 10:35:19	SALA MARIANNA 2023.02.20 15:49:23 CN=SALA MARIANNA C=IT 2.5.4.4=SALA 2.5.4.42=MARIANNA